



Il Borgo dei Borghi
2014



COMUNE DI GANGI

Città Metropolitana di Palermo

C.F. e P.IVA 00475910824

Settore Economico-Finanziario e Tributario

Via Salita Municipio 2 – CAP 90024 Gangi (PA) Tel. +39 0921 644076

<https://www.comune.gangi.pa.it>, e-mail: ragioneria@comune.gangi.pa.it

P.E.C.: ufficioprotocollo@pec.comune.gangi.pa.it

DISCIPLINARE DI GARA

GARA D'APPALTO, AI SENSI DEL D. LGS.VO 31 MARZO 2023, N. 36, MEDIANTE PROCEDURA APERTA (ART. 71), PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI GANGI, CON ESTENSIONE ALL'ISTITUZIONE COMUNALE GIANBECCHINA, PER IL PERIODO DAL 01.11.2024 AL 31/10/2029 TRAMITE LA PIATTAFORMA MePA di Consip.

Importo annuo euro 13.500,00. CPV 66600000-6 concessione servizio di Tesoreria.

CIG: B2BBB8790C

PREMESSE

Il presente disciplinare di gara, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative relative all'appalto del Servizio di Tesoreria comunale indetta dal Comune di Gangi per il Servizio di Tesoreria comunale con estensione all'istituzione Gianbecchina, indetta dal Comune di Gangi per il periodo dal **01/11/2024 al 31/10/2029**, ai sensi dell'art. 210 del D.lgs. 267/2000.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica MePA di Consip.

L'affidamento avviene, in un unico lotto, mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo.

La durata del procedimento è prevista pari ad anni cinque dalla pubblicazione del Bando di gara.

Il luogo di svolgimento del servizio è la sede del Tesoriere, senza sovrapposizione fisica e produttiva rispetto ad altre attività svolte dall'Ente o per conto dell'Ente.

Il Responsabile Unico di progetto è la è la dott. Alessio Spallina Responsabile del Settore Economico-Finanziario e Tributario, telefono 0921/644076 Int. 229 mail ragioneria@comune.gangi.pa.it ; pec responsabile.economico@pec.comune.gangi.pa.it.

PIATTAFORMA TELEMATICA

PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

La presente procedura si svolge attraverso l'utilizzazione di una Piattaforma telematica (di seguito per brevità anche solo "Sistema").

Il funzionamento della Piattaforma avviene nel rispetto della legislazione vigente e, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento e IDAS - Electronic IDentification Authentication and Signature), del D. Lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD), del Codice e dei suoi atti di attuazione, in particolare il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021, e delle Linee guida dell'AGID.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

DOCUMENTAZIONE DI GARA

Il Link di Istruzioni operative per accedere alla piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa è : www.acquistinretepa.it

1.1 DOCUMENTI DI GARA

Indirizzo presso il quale è possibile visionare la documentazione del bando di gara

La documentazione di gara e i relativi documenti complementari è resa reperibile sul:

- sito ufficiale del Comune di Gangi all'indirizzo internet www.comune.gangi.pa.it sezione **“Amministrazione trasparente/bandi di gara e contratti;**

-Sulla piattaforma telematica [MePA di Consip](#);

La documentazione di gara comprende:

- All. 1 Convenzione di Tesoreria approvata con deliberazione di C.C. n. 59 del 24/10/2022, come rettificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 30/01/2023 e deliberazione n.6 del 09/02/2024 i.e.
- All. 2 Bando di Gara;
- All. 3 Disciplinare di Gara;
- All. A - Istanza di partecipazione;
- All. B- Dichiarazione sostitutiva;
- All. B1 e B2 -Dichiarazioni integrative;
- All. C – DGUE;
- All.. D- modello offerta tecnica;
- All. E – modello offerta economica;

2. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da **INOLTRE** **ALMENO 10** giorni **PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OVVERO ENTRO IL 30/08/2024 (ENTRO LE ORE 13,00)** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti,previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimento pervenute oltre il suddetto termine.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico **ALMENO 6 GIORNI PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE FISSATO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE,** mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sull'apposita sezione della Piattaforma sul portale, e sul sito istituzionale www.comune.gangi.pa.it (portale Amministrazione trasparente – Bandi di gara e contratti). Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.2. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguibili nella RDO.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTI E SUDDIVISIONI DEI LOTTI

L'oggetto dell'appalto consiste nel servizio di Tesoreria del Comune di Gangi compresi i servizi accessori allo stesso, con estensione all'Istituzione Comunale Gianbecchina.

Trattandosi di un servizio avente ad oggetto prestazioni di natura prevalentemente intellettuale, l'importo del costo del lavoro e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 41, commi 13, e 14 e dell'art. 108, comma 9, del d.lgs. n. 36/2023, non sono determinabili dalla stazione appaltante.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00.

3.1 Breve descrizione dell'appalto:

Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del Comune e dell'Istituzione Gianbecchina, finalizzate, in particolare:

- Alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese;
- Alla tenuta delle relative registrazioni in ordine cronologico giornaliero, mediante apposito "giornale di cassa", giornaliero;
- Alla trasmissione giornaliera della situazione di cassa;
- Alla gestione dei conti correnti intestati al Comune;
- Alla custodia dei titoli e valori e agli adempimenti connessi previsti dalla Legge, dallo Statuto e dallo schema di convenzione.

Non sono ammesse offerte in variante e divisione in lotti per la stessa natura dell'appalto in oggetto.

3.2 DURATA

Il presente appalto **avrà durata di 5 anni con decorrenza dal 01 novembre 2024 al 31 ottobre 2029.**

E' prevista la facoltà di rinnovo per il Comune, ai sensi dell'art.27 dello schema di Convenzione per un ulteriore **periodo di anni quattro (4), previa intesa fra le parti.**

Per l'esecuzione del contratto è previsto un corrispettivo a base di gara a favore dell'Istituto bancario affidatario del servizio di euro 13.500,00 annuo. Il compenso deve intendersi comprensivo di tutti i costi derivanti dalla gestione del servizio di tesoreria e degli ulteriori servizi aggiuntivi indicati nello schema di convenzione per i quali non sia previsto uno specifico compenso tra le parti. Al Tesoriere non compete alcun altro compenso, pertanto lo stesso non potrà applicare commissioni ai debitori o creditori del Comune per le operazioni di riscossione e pagamento.

Ai fini della determinazione del valore dell'appalto, tenuto in considerazione che è prevista la facoltà per il Comune di rinnovo della convenzione per ulteriori quattro anni, previa intesa fra le parti, il **valore complessivo** è stimato in Euro 121.500,00 oltre Iva se dovuta (Art. 12 del regio Decreto 2440 del 1923 in termini di durata massima dei contratti stipulati dalla pubblica amministrazione pari ad anni nove).

3.3 REVISIONE PREZZI

Ai fini dell'eventuale revisione dei prezzi in corso di esecuzione del contratto, si applicano le disposizione di cui all'art. c.3 lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

3.4 MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di rinnovo del contratto:

L'Ente si riserva di rinnovare il contratto per una durata pari ad **anni quattro**, previa intesa fra le parti, per un importo di euro 54.000,00 oltre IVA se dovuta, qualora ricorrano i presupposti applicativi normativi e nel rispetto dei criteri e della procedura previste. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno tre mesi prima della scadenza del contratto.

Alla scadenza finale della convenzione, eventualmente rinnovata ai sensi dell'articolo 27 della Convenzione, nelle more di individuazione di un nuovo affidatario, il soggetto affidatario ha l'obbligo di continuare il servizio di tesoreria fino a quando non sia intervenuta altra nuova convenzione, ai sensi dell'art.120, del D.lgs. n. 36/2023. Per il periodo della "prorogatio" si applicano le pattuizioni della presente convenzione. In presenza della mancata individuazione del nuovo affidatario del servizio durante il periodo della prorogatio di cui al comma precedente, il soggetto affidatario è comunque tenuto alla prosecuzione del servizio.

4 SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti indicati dall'art. 65, comma 1 e 2 del "Codice".

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante

accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- Partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti)
- Partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- Partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- Partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) Nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura

concorsuale.

4.1. Altre condizioni particolari cui è soggetta la partecipazione all'appalto:

Essere Istituti di credito qualificati ai sensi art. 10 del D.Lgs. 385/1993 nonché società per azioni regolarmente costituita con capitale sociale interamente versato aventi per oggetto la gestione del servizio di tesoreria e la riscossione dei tributi negli Enti Locali e che alla data del 25/02/1995 erano incaricate allo svolgimento del medesimo servizio a condizione che il capitale sociale risulti adeguato a quello minimo richiesto dalla normativa vigente per le banche di credito cooperativo.

5 REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Sono altresì, ammessi a partecipare alla gara i soggetti:

- ❖ che siano in regola con la legge n.383/2001;
- ❖ che non versino nelle condizioni di esclusione ai sensi del decreto legislativo n.198/2006 (codice delle pari opportunità tra uomo e donna) e/o ai sensi del decreto legislativo n.286/1998 come modificato dalla legge n.189/2002 (disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
- ❖ che non versino nella situazione di cui all'art.2, comma 2, della L.R. n.15/2008;
- ❖ che dichiarino di accettare senza riserve ed integralmente le norme e le condizioni specificate nel bando di gara, nel presente disciplinare di gara, nella Convenzione per la gestione del servizio di Tesoreria approvata dal Consiglio Comunale;
- ❖ di sottoscrivere il **protocollo di legalità** "Accordo quadro Carlo Alberto dalla Chiesa", stipulato il 12/07/2005 fra la Regione Siciliana, il Ministero dell'Interno, le Prefetture dell'Isola, l'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, l'INPS e l'INAIL (circolare dell'Assessorato Regionale LL.PP. n° 593 del 31/01/2006), di cui alla lettera D) Requisiti di ordine generale e altri requisiti previsti dalla legge.
- ❖ Di aderire al Codice Etico dell'Ente;
- ❖ che siano iscritti alla Camera di Commercio con indicazione del numero e della provincia di iscrizione, della ragione sociale, delle attività che l'impresa può svolgere (tra le quali dovrà essere necessariamente compresa quella idonea a consentire l'esecuzione del servizio in oggetto), del codice fiscale e della partita IVA;
- ❖ di acconsentire ai sensi del D.Lgs. 196/2003 sulla tutela dei dati personali al loro trattamento esclusivamente per le esigenze legate alla partecipazione alla gara;

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice i requisiti di cui al punto 5 sono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice i requisiti di cui al punto 5 sono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

SELF CLEANING

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- Descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- Motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente.

L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

- a) Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.
- b) La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n.

159/2011.

- c) Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

6 REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei punti seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprovazione del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
- b) Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri Professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Si rimanda a quanto disposto dall'art. 208 del D.Lgs. n. 267/2000. Per i soli soggetti di cui all'art. 208 c. 1 lett. c) D.Lgs. 267/2000 - Dichiarazione attestante che il capitale sociale minimo posseduto dall'operatore economico è quello previsto dalle disposizioni in materia di rilascio dell'attività bancaria.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

I concorrenti devono dichiarare:

- a. Di disporre alla data di presentazione dell'offerta di almeno 1 (uno) sportello ubicato nel territorio comunale o in alternativa ad una distanza massima non superiore a 30 Km dalla sede comunale regolarmente funzionante per la durata della Convenzione o l'impegno, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, che a inizio rapporto, sarà operante nel territorio comunale o in alternativa ad una distanza massima non superiore a 30 Km dalla sede comunale uno

sportello abilitato ai servizi di Tesoreria, regolarmente funzionante (impegno sottoscritto dal legale dell'Istituto di credito o dall'Istituto capogruppo in caso di raggruppamento temporaneo di imprese). L'eventuale modifica da parte del Tesoriere del formato dello sportello, previa formale comunicazione al Comune, dà diritto all'Ente di potere recedere dalla Convenzione. L'eventuale recesso del Comune non costituisce inadempienza da addebitare al Tesoriere e allo, stesso tempo, non dà diritto al Tesoriere di ricevere alcun risarcimento da parte del Comune per anticipata estinzione della presente convenzione scaturita per le motivazioni del presente comma.

- b.** Di avere gestito negli ultimi cinque esercizi (2019/2023) il servizio di tesoreria secondo la legislazione italiana, ovvero per le imprese soggette alla legislazione straniera di avere svolto analogo servizio, il cui contratto non sia stato risolto anticipatamente per inadempienze contrattuali;
- c.** Di aver gestito negli ultimi cinque esercizi (2019/2023) il servizio di tesoreria di durata almeno triennale in almeno 3 enti locali con buon esito e buona soddisfazione del committente (Ente Pubblico) e senza contestazioni di sorta.

Committente	Oggetto del servizio	n. anni consecutivi	Dal..... Al.....	Popolazione

La comprova dei predetti requisiti, è fornita secondo le disposizioni di cui all'art. 86 e all'allegato XVII, parte II, del Codice, mediante originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione. Al ricorrere delle condizioni di cui agli articoli 82, comma 2 e 87, commi 1 e 2 del Codice la stazione appaltante accetta anche altre prove relative all'impiego di misure equivalenti, valutando l'adeguatezza delle medesime agli standard sopra indicati.

- d.** Di essere in possesso, ovvero essere in grado di attivarla entro la data di inizio del servizio, di una procedura idonea a ricevere i mandati di pagamento e gli ordinativi d'incasso informatici con forma digitale attraverso il collegamento diretto con il Comune, nel rispetto della normativa vigente e di quella connessa alla imminente introduzione dell'ordinativo di pagamento e di incasso (OPI) secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), come dettagliato nell'art. 5 dello schema di Convenzione. A tal proposito dichiara che tale servizio viene reso per i seguenti enti:

Gestione servizio con ordinativi informatici con firma digitale	Ente locale/Provincia

- e.** Dichiarare di essere in grado di ottemperare alle prescrizione previste per l'applicazione della codificazione SIOPE PLUS;
- f.** Di assicurare il collegamento nella tratta Banca d'Italia/Tesoriere.

Resta a carico dell'Ente il collegamento nella tratta Ente/Banca d'Italia nonché la conservazione documentale dei file dei dati relativi agli ordinativi di riscossione/pagamento trasmessi e dei relativi esiti). La trasmissione e la conservazione degli ordinativi a carico dell'Ente deve rispettare la normativa vigente e conformarsi alle indicazioni tecniche e procedurali emanate in materia dagli organismi competenti. La conservazione dovrà avvenire secondo le normative vigenti, tramite soggetti certificati alla conservazione accreditati presso l'Agenzia per l'Italia digitale, di tutti i documenti firmati digitalmente per 10 anni;

g. Di assicurare una piena gestione informatizzata e telematica del servizio di tesoreria, il Tesoriere si impegna ad attivare entro la data di inizio del servizio e previo collaudo tecnico le seguenti funzionalità:

- L'interscambio telematico dei flussi degli emolumenti ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e percettori di redditi assimilati al lavoro dipendente e il prelevamento dai conti correnti postali;
- Interrogazione in tempo reale della situazione del conto di tesoreria e di tutte le evidenze connesse, con l'invio giornalmente all'Ente dei flussi dei provvisori e delle quietanze di incasso e pagamento per l'aggiornamento degli archivi contabili e del giornale di cassa;
- L'interscambio telematico di qualsivoglia ulteriore documentazione necessaria per lo svolgimento del servizio di tesoreria in maniera telematica (via PEC) o mediante un sistema di home/banking, quali previste dal legislatore durante il corso di validità della presente convenzione, conformemente alla procedura informatica utilizzata dal Comune (contabilità/stipendi).

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti a quelle oggetto dell'appalto, di cui al punto 6.1 lett. b), se del caso, deve essere posseduto:
- b) Da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- c) Da ciascun componente dell'aggregazione di rete, nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Il requisito di cui al punto 6.3, richiesto in relazione ai contratti eseguiti, analoghi a quelli oggetto dell'appalto, deve

essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI, COOPERATIVE CONSORZIDI IMPRESE ARTIGIANE, I CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per attività pertinenti a quelle oggetto dell'appalto, di cui al punto 6.1 lett. b), se del caso deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

b) Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del

deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6.1 lett. a) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto.

L'ausiliario deve:

- a) Possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e quelli di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) Impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

È vietato al Tesoriere sub-concedere, in tutto o in parte, il servizio fatto salvo l'eventuale sub appalto dei servizi informatici, ivi inclusa la conservazione sostitutiva dei documenti informatici relativi al servizio di tesoreria sottoscritti

con firma digitale. È vietata al Tesoriere la cessione del contratto.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

L'aggiudicatario è tenuto a garantire l'applicazione del contratto collettivo nazionale e territoriale (o dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore) di cui al punto 3.

10 GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo a base di gara relativo alle prestazioni poste a base di importo non inferiore ad **€. 1.350,00** (2% di €. 67.500,00). Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione.

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, sul c/c dell'Ente: IBAN IT 25 E 02008 43350 000300002156.

La fideiussione può essere rilasciata:

- Da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività;
- Da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>.

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) Contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);

- b) Essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) Essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) Avere validità per 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) Prevedere espressamente:
- La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - La rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - L'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati:

I. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

- Per i soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti i soggetti costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;
- per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell'offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l'ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l'erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

II. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quella indicata alla lett. a).

III. Si applica la riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell'offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

In relazione all'importo a base di gara, ai sensi degli importi previsti nella tabella ANAC, non è dovuto dai concorrenti **nessun pagamento** a titolo di contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma **telematica MePA di Consip**.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare e nel bando di gara.

Tutti documenti relativi alla presente procedura devono essere sottoscritti, ove previsto a pena di esclusione, con firma digitale di cui all'art. 1, comma 1, lett. s) del D. Lgs. n. 82/2005 o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Si precisa che l'offerta deve essere sottoscritta digitalmente, pena l'esclusione, dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti i suddetti documenti devono essere sottoscritti da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento, aggregazione di imprese o consorzio.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

Il plico telematico per l'ammissione alla gara dovrà pervenire mediante l'utilizzo della piattaforma telematica **MePA di Consip entro e non oltre le ore 10:00 del giorno 09/09/2024 a** pena di irricevibilità.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L' ***“OFFERTA”*** è composta da:

A - - **Documentazione amministrativa;**

B - **Offerta tecnica;**

C - **Offerta economica**

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura

della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- L'offerta è vincolante per il concorrente;
- Con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. Si precisa che in caso di produzione di documentazione redatta in lingua diversa dall'italiano quest'ultima dovrà essere corredata da traduzione giurata.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora incorso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Le dichiarazioni sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma.

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

- a) devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso) mediante firma digitale in formato P7M;
- b) potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all'originale della relativa procura;
- c) devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della

documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- Il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- L'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- La mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- Il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- Non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente disciplinare.

Ai fini del soccorso istruttorio la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine assegnato dalla stazione appaltante che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico inserisce sulla Piattaforma nella sezione Documentazione amministrativa, la documentazione indicata:

- a) Schema di Convenzione sottoscritta digitalmente;
- b) Domanda di partecipazione;
- c) Eventuali procure;
- d) DGUE;
- e) Eventuale dichiarazione degli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alla gara;
- f) Eventuale documentazione di avalimento;
- g) Eventuale atto/documentazione costitutivo di RTI o Consorzio ordinario;
- h) Garanzia provvisoria;
- i) Eventuali certificazioni e documenti per la riduzione della garanzia provvisoria;
- j) Eventuale documentazione per i soggetti associati;
- k) Documentazione attestante il pagamento del bollo;
- l) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA - DGUE

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'Allegato A, Dichiarazione Integrative di cui all'Allegato B ed è integrata con il Documento di gara unico europeo (DGUE), Allegato C, che deve contenere, oltre a quelle relative al possesso dei requisiti di capacità richiesti, anche le seguenti dichiarazioni:

- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del codice, sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.
- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 3, lettere g) ed h) del codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.
- Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.
- Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:
- Le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

- Gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando di gara;
- Tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

- I dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) e i soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
- Di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali
- Di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
- Il CCNL applicato al personale dipendente impiegato nell'appalto con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del d. l. n.76/2020.

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Deliberazione della Giunta Comunale n. 109 del 16/07/2023 reperibile sul sito <http://www.comune.gangi.pa.it> nella sezione *amministrazione-trasparente-dlgs-n-33/2013 disposizioni generali/atti generali* e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Patto di integrità di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), del Comune di Gangi di cui alla Legge 190/2012, che costituisce apposita sezione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui alla deliberazione della Giunta Comunale n. 161 del 21/09/2023, e rinvenibile all'indirizzo <http://www.comune.gangi.pa.it> nella sezione *amministrazione-trasparente-dlgs-n-33/2013 disposizioni generali/piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza/*, la mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto d'integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 83-bis del D. Lgs. n.159/2011.
- Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- Per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;
- Di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.
- La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:
- Dal concorrente che partecipa in forma singola;
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- Nel caso di aggregazioni di retisti:
 - I. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - II. Se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

III. Se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

IV. Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo.

Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.2 DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

14.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione

dell'apposita sezione della domanda di partecipazione integrata dal DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 1) La dichiarazione di avalimento;
- 2) Il contratto di avalimento;

Nel caso di avalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- Dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- Dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

Dichiarazione resa da ciascun concorrente, attestante:

- A quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- L'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- E parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e

soggettività giuridica

- Copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- Dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- Dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di reti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- Copia del contratto di rete;
- Copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- Dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

a) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

b) In caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - i. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - ii. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - iii. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica, nella specifica sezione della Piattaforma. A pena di inammissibilità dell'offerta dovrà essere inserito un unico file firmato digitalmente contenente il documento – Allegato D) al presente disciplinare, debitamente compilato. L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato in base a specifica procura notarile (in caso di procuratore deve essere allegata la scansione della procura).

Il punteggio massimo attribuibile è stabilito in massimo quaranta (40 punti).

Si precisa che l'offerta tecnica, in ogni caso, deve essere tale da rispettare le caratteristiche minime previste dalla Convenzione di Tesoreria e che il concorrente non potrà richiedere compensi aggiuntivi per l'esecuzione delle prestazioni aggiuntive proposte in sede di offerta tecnica.

L'appaltatore sarà immediatamente vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta tecnica e assunta a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati.

16 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta economica, nella specifica sezione della Piattaforma. A pena di inammissibilità dell'offerta, dovrà essere inserito un unico file firmato digitalmente contenente il documento – Allegato E, offerta economica, al presente disciplinare, debitamente compilato.

L'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o altro soggetto a ciò designato, in base a specifica procura notarile (**in caso di procuratore deve essere allegata la scansione della procura**).

L'offerta economica deve indicare, a pena di esclusione, il ribasso unico percentuale sull'importo stabilito quale corrispettivo annuale del servizio di euro 13.500,00 al netto di IVA. Non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

Il punteggio massimo attribuibile è stabilito in massimo sessanta 60 punti.

L'offerta economica deve contenere:

- l'impegno a mantenere invariate le condizioni per tutto il periodo contrattuale;
- impegno a mantenere valida l'offerta per un periodo minimo di 180 giorni dalla data di scadenza di presentazione offerte.

Non sono ammesse offerte condizionate, anche indirettamente o con riserva, o espresse in modo indeterminato o riferite ad offerta di altro appalto.

Oltre il termine di presentazione stabilito, non sarà riconosciuta valida alcun offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di offerta precedente; non sarà consentita, inoltre, in sede di gara la presentazione di altra offerta. L'offerta

economica dovrà indicare solo due cifre decimali, in caso contrario, la Commissione terrà conto solo delle due prime cifre decimali. In caso di discordanza tra l'indicazione espressa in lettere e l'indicazione espressa in cifre, prevarrà quella più conveniente per l'Amministrazione.

L'appaltatore sarà immediatamente vincolato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto a quanto offerto, dichiarato e proposto nella propria offerta economica assunta a base per le valutazioni e le attribuzioni dei punteggi correlati.

L'offerta economica deve essere in bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento. A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico rilasciata dal sistema @e.bollo ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

Nel caso in cui il concorrente sia esente dal pagamento dell'imposta di bollo, dovrà allegare nel medesimo campo, in alternativa, una propria dichiarazione firmata digitalmente che giustifichi l'esenzione dal pagamento. **E' inesistente l'offerta non sottoscritta con firma digitale.**

In caso di mancanza e/o non sottoscrizione dell'offerta economica così come in caso di offerta condizionata, plurima, in aumento il concorrente verrà escluso ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. senza applicazione del soccorso istruttorio.

17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	40
Offerta economica	60
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

OFFERTA max 40 punti

Tabella dei criteri discrezionali

Critero	Criteri di attribuzione del punteggio	Punteggio massimo attribuibile	BASE D'ASTA
<p>1. Disponibilità ad accettare mandati di pagamento oltre il 22 dicembre (<i>La disponibilità non riguarda ordinativi di pagamento che prevedono documenti esterni o allegati</i>).</p> <p>Punteggio attribuito</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 17 punti sino al 30/12 compreso; • 13 punti sino al 29/12 compreso; • 9 punti sino al 27/12 compreso; • 5 punti sino al 24/12 compreso. • 0 punti per disponibilità fino al 22 	17	<p>SI/NO</p> <p>Fino a _____</p>
<p>2. Fornitura gratuita di N. _____ PosPagoPa (Canone Relativo all'installazione, attivazione, manutenzione e gestione delle apparecchiature POS di cui all'art. 24 della Convenzione).</p>	<p>Verrà assegnato il punteggio massimo al concorrente che darà la possibilità di effettuare il servizio richiesto con costi a carico del Tesoriere.</p> <p>Verranno assegnati 3 punti per ogni Pos PagoPa gratuito fino ad un massimo di 15 punti.</p>	15	SI/NO
<p>3. Concessione di Sponsorizzazioni</p>	<p>Verrà assegnato il punteggio di 4 punti, zero punti nel caso di assenza di sponsorizzazione.</p>	4	Euro _____
<p>4. Essere in possesso della Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 per i servizi di Tesoreria.</p>	<p>Verrà assegnato il punteggio all'operatore in possesso della certificazione prescritta</p>	4	SI/NO
	TOTALE	40 PUNTI	

17.2 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

OFFERTA ECONOMICA

Max 60 punti

Criteriono	Criteri di attribuzione del punteggio	Punteggio massimo attribuibile	Offerta
<p>1. Corrispettivo gestione servizio - Canone annuo rispetto all'importo a base di gara pari a € 13.500,00 annuo (oltre Iva se dovuta).</p> <p>Esprimere il ribasso in termini % sul canone posto a base di gara, con due decimali dopo la virgola)</p>	<p>Nessun compenso: punti 40</p> <p>Corrispettivo fino a € 2.500,00 Punti 34</p> <p>Corrispettivo fino a € 5.000,00 Punti 27</p> <p>Corrispettivo fino a € 7.500,00 Punti 20</p> <p>Corrispettivo fino a € 10.000,00 Punti 13</p> <p>Corrispettivo fino a € 12.500,00 Punti 6</p> <p>Corrispettivo oltre € 12.500,01 Punti 0</p>	40	<p>(in cifre)</p> <p>%.....</p> <p>(in lettere)</p> <p>%.....</p>
<p>2. Commissione onnicomprensiva (in % sul transato) a carico dell'Ente per pagamenti tramite POS con Pagobancomat (art. 24 della Convenzione)⁽³⁾</p>	<p>Nessuna commissione: punti 10</p> <p>Commissioni fino a 0,50% Punti 5</p> <p>Commissioni oltre 0,51% Punti 0</p> <p>Si considerano due cifre dopo la virgola</p>	10	%_____
<p>3. Commissione onnicomprensiva (in % sul transato) a carico dell'Ente per pagamenti tramite POS con Carta di Credito/CartaSi (art. 24 della Convenzione).⁽⁴⁾</p>	<p>Nessuna commissione: punti 10</p> <p>Commissioni fino a 0,50% Punti 5</p> <p>Commissioni oltre 0,51% Punti 0</p> <p>Si considerano due cifre dopo la virgola</p>	10	%_____
	TOTALE	60	

Ogni condizione tra quelle sopra previste e dichiarate a cui sia stato attribuito un punteggio, costituisce obbligazione contrattuale per il concorrente stesso nel caso risulti aggiudicatario della procedura.

Si informa che il verbale di gara non avrà valore di contratto e che l'aggiudicazione dell'appalto e la conseguente stipula del contratto, avverrà successivamente all'apertura delle offerte ed alle necessarie verifiche e agli altri adempimenti dell'Amministrazione.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l'Amministrazione né all'aggiudicazione né alla stipula del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento della presentazione dell'offerta per un periodo pari a 180 giorni dalle scadenze del termine per la sua presentazione.

L'aggiudicataria si impegna a svolgere tutti i servizi con le modalità contrattualmente previste, anche nelle more della formale stipulazione del contratto, stipula che potrà eventualmente avvenire anche oltre il termine fissato dall'art.17 del D. Lgs. 36/2023.

In ogni caso la partecipazione alla procedura aperta di cui al presente disciplinare comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le condizioni e le clausole contenute nel Bando e disciplinare di gara e in tutti i documenti ad esso afferenti.

17. 3 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

Il metodo di calcolo dei punteggi è riportato nella tabella relativa ad ogni criterio di attribuzione punteggio.

18 . COMMISSIONE GIUDICATRICE

La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della Commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima seduta ha luogo il giorno 10/09/2024 alle ore 09.00.

Tale seduta, se necessario, è aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari comunicati ai concorrenti tramite la Piattaforma. Le successive sedute sono comunicate ai concorrenti tramite la Piattaforma almeno due giorni prima della data fissata.

La Piattaforma consente la pubblicità delle sedute di gara preordinate all'apertura:

- Della documentazione amministrativa;
- Della offerta tecnica;
- Della offerta economica.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

Nelle more dell'adeguamento dei sistemi telematici alle previsioni del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.148/21, la pubblicità delle sedute è garantita dalla conoscibilità delle operazioni attraverso la Piattaforma.

20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta il RUP insieme al Seggio di gara appositamente costituito accede alla documentazione amministrativa di ciascun operatore economico, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dalla Piattaforma, e procede a:

- a) Controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente Disciplinare;
- c) Redigere apposito verbale;
- d) Attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 13, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

L'apertura delle offerte tecniche e a seguire di quella economica, saranno effettuate senza soluzione di continuità dopo la verifica della documentazione amministrativa. Qualora questo non risulti possibile per il tempo impiegato per la valutazione della documentazione amministrativa, la data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura, esame e valutazione delle offerte presentate dai predetti

concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 17

La Commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- I punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- Le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La Commissione giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica.

Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- Mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- Presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- Presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 110, del Codice e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP avvalendosi, se ritenuto necessario, della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

La verifica dell'anomalia è effettuata nei casi di cui all'art. 110 del D.Lgs. n. 36/2023. Ai sensi dell'art. 110, co. 1 del D.Lgs n. 36/2023 e s.m.i., la stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Nel caso di verifica dell'anomalia, si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della stazione appaltante procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse. Il RUP richiede per iscritto al concorrente la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria. Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto. La garanzia

provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, mediante atto pubblico.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

In caso di interpello a seguito di risoluzione/recesso del contratto in corso di esecuzione, il nuovo affidamento avviene alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato, ai sensi dell'art.124 comma 2 del Codice.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi della Delibera Anac n. 556/2017 e della successiva Determinazione AVCP/ANAC n. 4 in data 7 luglio 2011, a motivo della qualificazione del Tesoriere come organo funzionalmente incardinato nell'organizzazione dell'ente, in qualità di agente pagatore (Corte dei conti Lombardia n. 244/2007), e, quindi, della tesoreria come un servizio bancario a connotazione pubblicistica, gli obblighi di tracciabilità possono considerarsi assolti con l'acquisizione del CIG al momento dell'avvio della procedura di affidamento senza che ricorra l'obbligo di indicare, in caso di aggiudicazione, un numero di conto corrente bancario o postale unico, dedicato alle somme del presente appalto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché *nella* sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere

visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante

<http://www.comune.ganqi.pa.it> nella sezione *amministrazione-trasparente-dlgs-n-33/2013 disposizioni generali/atti generali*.

26. ACCESSO AGLI ATTI

Dal 1 gennaio 2024, non sarà più necessario formulare alcuna richiesta. Gli operatori, infatti, che hanno partecipato ad una procedura di selezione pubblica potranno effettuare immediatamente l'accesso ai dati presenti sulla piattaforma. La nuova disciplina, contenuta negli artt. 35 e 36 del nuovo Codice, è stata varata alla luce degli indirizzi forniti dalla Giurisprudenza e, conferendo operatività all'accesso civico, si proietta su un piano di maggiore trasparenza, con l'obiettivo della totale digitalizzazione degli appalti e della relativa disciplina. L'art. 35 precisa che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano assicurare, in modalità digitale, l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi degli articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

27 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo del TAR Sicilia.

28 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), l'Amministrazione fornirà le informazioni sul trattamento dei dati personali successivamente all'aggiudicazione.

Gangi,

Allegati:

- All. 1 Convenzione di Tesoreria;
- All. 2 Bando di Gara;
- All. 3 Disciplinare di Gara;
- All. A - Istanza di partecipazione;
- All. B- Dichiarazione sostitutiva;
- All. B1 e B2 -Dichiarazioni integrative;
- All. C – DGUE;

- All. D- modello offerta tecnica;
- All. E – modello offerta economica;

Gangi, 07/08/2024

Il Responsabile del settore
Economico-Finanziario e Tributario
(Dott. Alessio Spallina)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)